

(Codice interno: 512732)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1145 del 19 settembre 2023

Molluschi Bivalvi Vivi destinati all'immissione sul mercato: approvazione delle procedure per il campionamento e del modello di protocollo concordato con gli operatori del settore alimentare (OSA) o organizzazioni che li rappresentano, ai sensi del Titolo V del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627. Integrazione della D.G.R. n. 870 del 21 giugno 2011 e della D.G.R. n. 1722 del 19 novembre 2018. Assegnazione del finanziamento per eseguire il "Monitoraggio di contaminanti sul territorio regionale" alle Aziende U.L.S.S. e all'Istituto Zooprofilattico delle Venezie (IZSVE).

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si approvano le procedure regionali per il campionamento ufficiale dei Molluschi Bivalvi Vivi (MBV) ad integrazione della D.G.R. n. 870 del 21 giugno 2011 e della D.G.R. n. 1722 del 19 novembre 2018. Contestualmente si approva il modello di protocollo per i controlli ufficiali e quelli effettuati dagli operatori del settore alimentare (OSA), o dalle organizzazioni che li rappresentano, per acquisire i dati relativi alla situazione igienico sanitaria nelle zone di produzione e stabulazione dei MBV, ai sensi del Titolo V del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione. Inoltre si assegna alle Aziende U.L.S.S. interessate, Autorità Competenti Locali (ACL), un finanziamento complessivo pari ad euro 127.000,00 (centoventisettemila/00) per l'esecuzione dei campioni ufficiali con l'utilizzo di imbarcazioni e attrezzature messe a disposizione dagli OSA, o dalle organizzazioni che li rappresentano, da imputare al capitolo di spesa U60014. Contestualmente si assegna all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVE) di Legnaro e alle Aziende U.L.S.S. del Veneto un finanziamento dell'importo massimo di euro 100.000,00, con copertura sulla Linea di spesa GSA 2023 n.0122 denominata "Monitoraggio di contaminanti sul territorio regionale" da erogarsi per il tramite dell'Azienda Zero, finalizzato all'esecuzione del campionamento e delle analisi per il monitoraggio di contaminanti nella filiera agroalimentare regionale.

L'Assessore Manuela Lanzarin, di concerto con l'Assessore Federico Caner, riferisce quanto segue.

Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione del 15 marzo 2019 (di seguito "Regolamento") stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, tra cui i Molluschi Bivalvi Vivi (MBV), al fine di garantirne la salubrità a tutela della salute dei consumatori e in conformità al Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il Regolamento, in particolare al Titolo V, prevede che i MBV destinati all'immissione sul mercato siano raccolti in determinate zone, classificate dall'Autorità Competente, e detta prescrizioni specifiche in materia di controlli ufficiali e altre attività ufficiali relativamente a tali zone.

La suddetta classificazione sanitaria avviene, ai sensi dell'art. 56 del Regolamento, in base agli esiti dell'indagine sanitaria e di una serie di analisi condotte, nell'ambito di un piano di campionamento, su un numero statisticamente significativo di campioni di MBV atte ad escludere la presenza di potenziali fonti di inquinamento e di contaminazione di diversa origine (tra cui quella microbiologica, chimica, fisica, biotossicologica).

Il Piano di campionamento dev'essere istituito ed eseguito dall'Autorità Competente in osservanza delle "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi", di cui all'Intesa Stato-Regioni (rep. Atti n. 79/CSR dell'8 luglio 2010) recepita con D.G.R. n. 870 del 21 giugno 2011.

A seguito della prima classificazione delle zone, l'Autorità Competente deve provvedere periodicamente al "riesame" della classificazione delle zone nelle quali ha autorizzato la raccolta dei MBV, sulla base degli esiti di un Piano di monitoraggio conforme alle citate Linee guida e alle Linee guida comunitarie "Community Guide to the Principles of Good Practice for the Microbiological Classification and Monitoring of Bivalve Mollusc Production and Relaying Areas with regard to Implementing Regulation 2019/627".

La D.G.R. n. 870/2011 ha stabilito, in conformità alle Linee Guida nazionali e comunitarie, la durata massima triennale del periodo di riesame e fornito indicazioni per l'esecuzione del piano di monitoraggio.

Con D.G.R. n. 200 del 24 febbraio 2021 si è provveduto all'ultima classificazione delle zone sulla base dei dati del triennio 2018-2020. Le Autorità Competenti Locali (ACL) stanno dunque procedendo ad eseguire il programma di monitoraggio delle zone classificate nel 2021, al fine di riesaminare la suddetta classificazione alla fine dell'anno 2023 sulla base degli esiti dei

campioni di monitoraggio.

Si precisa che il campionamento, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/627, concerne oltre alla qualità microbiologica, la presenza di biotossine marine e di contaminanti chimici nei MBV nonché il plancton tossico nelle acque e può essere effettuato, anche in conformità alle Linee guida comunitarie "*Monitoring of Toxin-producing Phytoplankton in Bivalve Mollusc Harvesting Areas Guide to Good Practice: Technical Application*" tramite diverse procedure.

In particolare, oltre alla procedura ordinaria di campionamento (prelievo diretto del campione da parte dell'ACL) e alla procedura di campionamento di MBV per la ricerca di biotossine marine attraverso l'uso della "resta marcata" o dei "sacchetti premarcati", nella fase pandemica e post pandemica è emersa la necessità di utilizzare anche altre procedure che non prevedano la presenza fisica di personale dell'AC nella fase del prelievo delle matrici da analizzare.

Durante la pandemia da SARS-CoV 2, invero, nell'impossibilità da parte dell'ACL di eseguire personalmente i campioni, dato il divieto di stare a stretto contatto nelle imbarcazioni degli operatori del settore alimentare (OSA) e la mancanza di attrezzature proprie per eseguire i prelievi, le ACL hanno provveduto a formare gli OSA per l'esecuzione dei prelievi di acqua e MBV e la relativa consegna al punto di sbarco, ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/466, successivamente abrogato. I campionamenti eseguiti dagli OSA formati, durante la pandemia, hanno consentito di continuare ad acquisire i dati per il monitoraggio delle zone. Nel contempo gli OSA hanno acquisito la competenza per la corretta esecuzione del prelievo, verificata dall'ACL.

Nella successiva fase di transizione e di riassetto post emergenza a seguito della pandemia, al fine di consentire alle ACL il riallineamento attraverso il recupero dei campioni per concludere i piani di monitoraggio propedeutici alla riclassificazione delle zone, la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), ha elaborato una nuova procedura, di transizione, per il campionamento ufficiale di MBV e di acqua che prevede la collaborazione con gli OSA, opportunamente formati e supervisionati, in conformità a quanto previsto nel Titolo V del Regolamento 2019/627. Tale procedura, con la relativa modulistica, è descritta negli **Allegati A e A1** al presente provvedimento, relativo alle "procedure regionali per il campionamento ufficiale dei MBV e di acqua", di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

La procedura di transizione è stata sviluppata nell'ambito del progetto "FEAMP - misura 1.26 - Innovazione, Proposta di un sistema informativo integrato per la gestione delle aree di raccolta dei molluschi ed applicazione di nuovi sistemi per il controllo delle fioriture algali tossiche in Regione Veneto", in cui il personale dell'IZSVe, in collaborazione con alcuni OSA, le ACL e le AC interessate hanno valutato che l'utilizzo della procedura di campionamento con contestuale videoripresa geo riferita possa essere utilizzata per il prelievo di tutte le tipologie di matrici come procedura di campionamento ufficiale nella fase di transizione, quando non sia possibile utilizzare le altre procedure di campionamento ufficiale ordinarie.

La procedura di campionamento ufficiale di transizione si aggiunge, dunque, alle altre procedure di campionamento ufficiale (prelievo diretto del campione da parte dell'ACL e campionamento da parte dell'OSA di resta premarcata) e può essere adottata, riportandone la motivazione sul verbale di campionamento, ogni volta che non vi sia la possibilità per il personale dell'ACL di eseguire o visionare personalmente il prelievo stando a bordo di un'imbarcazione nei pressi del "punto fisso di campionamento" stabilito.

Si evidenzia che gli OSA che, nell'ambito della procedura di transizione, eseguono il prelievo e il trasporto di MBV e acqua nell'ambito dei campionamenti ufficiali devono essere adeguatamente formati e sottoposti a supervisione diretta in presenza da parte dell'ACL due volte all'anno per il campionamento di acqua e due volte all'anno per il campionamento di molluschi. L'ACL deve tenere registrazione delle attività di supervisione degli OSA e, qualora sospetti o abbia evidenza di situazioni che possano inficiare l'esecuzione o l'esito delle analisi, deve procedere ad eseguire direttamente il campionamento.

A tal proposito si prende atto che la Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria con le note prot. n. 342494 del 16/06/2023 e prot n. 343771 del 27/06/2023 ha già fornito indicazioni alle ACL e agli OSA per iniziare le attività propedeutiche necessarie all'applicazione della procedura di transizione.

Al fine di garantire che il personale dell'ACL effettui i controlli ufficiali con la procedura ordinaria di campionamento, considerato che, ad oggi, le ACL non sono dotate di imbarcazioni e attrezzature adeguate per effettuare i campionamenti autonomamente, si ritiene necessario favorire la collaborazione tra le ACL e gli OSA, o le organizzazioni che li rappresentano, e fornire indicazioni utili in tal senso alle Aziende U.L.S.S.

Si ritiene infatti che, nell'ambito della procedura di campionamento ordinaria, gli OSA, o le organizzazioni che li rappresentano, possano mettere a disposizione la propria attrezzatura per i prelievi e la propria imbarcazione per il trasporto del personale dell'ACL al punto di campionamento, sulla base di specifici contratti di servizio stipulati con l'Azienda U.L.S.S. territorialmente competente.

Ciò detto, si incarica il Direttore della Unità Organizzativa Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria di individuare i criteri per uniformare la determinazione del corrispettivo della prestazione di servizio/trasporto del personale delle ACL da parte degli operatori o delle associazioni che li rappresentano. Ai fini della conclusione del piano di monitoraggio nelle zone classificate per la riclassificazione triennale, le ACL interessate hanno reso noto alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria (Autorità Competente Regionale) che, delle 90 zone classificate di cui alla D.G.R. n. 200/2021 (54 in laguna, 16 long line in mare, 20 su fondale in mare), è necessario eseguire entro la fine dell'anno 2023 rispettivamente i seguenti campioni di MBV per le analisi microbiologiche:

- da parte dell'Azienda U.L.S.S. n. 3 "Serenissima": 165 campioni in laguna, 23 long line in mare e 23 su fondale in mare;
- da parte dell'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale": 10 campioni long line in mare e 36 su fondale in mare;
- da parte dell'Azienda U.L.S.S. n. 5 "Polesana": 154 campioni in laguna, 49 long line in mare e 49 su fondale in mare.

Tenuto conto che i periodi di raccolta di alcuni MBV potrebbero essere irregolari e discontinui, il numero complessivo di campioni da eseguire potrebbe essere inferiore a quanto sopra riportato anche in relazione ai Piani di monitoraggio elaborati dalle ACL "caso per caso" ai sensi dell'art. 61, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2019/627.

A copertura dei costi che le Aziende U.L.S.S. interessate dovranno sostenere per l'esecuzione delle procedure di campionamento che prevedono la collaborazione degli OSA per il trasporto del personale delle ACL si prevede un finanziamento complessivo per l'anno 2023 di euro 127.000,00 (centoventisettemila/00) per eseguire i prelievi di MBV e di acqua, a valere sul capitolo di spesa U60014 "Spesa Sanitaria aggiuntiva per progettualità e interventi regionali vari - utilizzo dei proventi derivanti da ispezioni e controlli sanitari ufficiali in attuazione del Regolamento (UE) n. 2017/625 (D.LGS. 19/11/2008, N.194 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - D.LGS. 02/02/2021, N.32)" del Bilancio Regionale 2023-2025, anno 2023 che presenta sufficiente disponibilità; detto finanziamento è da assegnarsi a favore dei beneficiari indicati nell'**Allegato C**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Con L.R. n. 19 del 25/10/2016 "Istituzione dell'ente di governance della sanità veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero. Disposizioni per l'individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende Ulss" è stata istituita "Azienda Zero" alla quale è attribuita, fra le funzioni, la gestione dei flussi di cassa attinenti al contributo del fabbisogno sanitario regionale (art. 1, comma 2, lett. b), pertanto il finanziamento di cui al presente provvedimento sarà erogato tramite Azienda Zero.

A partire da gennaio 2024 le attività ufficiali di campionamento saranno finanziate da ciascuna Azienda U.L.S.S. interessata con gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al D.lgs. n. 32 del 2 febbraio 2021, per la quota di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a).

Al fine di completare il piano di monitoraggio delle zone classificate e determinare in merito alla classificazione, la riclassificazione, all'apertura o alla chiusura delle zone, ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2019/627, le ACL possono prendere in considerazione i controlli effettuati dagli OSA o dalle organizzazioni che li rappresentano unicamente se il laboratorio che esegue le analisi è designato dalle Autorità Competenti e il campionamento e le analisi sono effettuati in conformità ad un protocollo concordato.

Per tale ragione si propone di approvare il modello di protocollo e la relativa modulistica, di cui agli **Allegati B e B1**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Si incarica altresì il Direttore della Unità Organizzativa Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria di designare con proprio atto i laboratori che eseguono le analisi sui campioni prelevati dagli OSA, o dalle organizzazioni che li rappresentano, di cui l'Autorità Competente possa tener conto.

Tenuto conto delle difficoltà, nella fase pandemica e nella fase immediatamente post pandemica, nel rispettare la frequenza di campionamento ufficiale prevista dai piani di monitoraggio e dalla suddetta D.G.R. n. 870/2011, saranno presi in considerazione, ai fini della riclassificazione, anche i dati ottenuti da campioni eseguiti a partire dall'ultimo trimestre dell'anno 2020. Inoltre al termine del primo anno di monitoraggio delle zone classificate successivamente alla fine del triennio 2021-2023 si propone di rivalutare gli esiti anche ai fini di una eventuale riclassificazione annuale delle stesse.

Va poi menzionato che il Regolamento (UE) 2023/915 della Commissione del 25 aprile 2023 relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti, che abroga il Regolamento (CE) n. 1881/2006, prevede, all'art.8, che siano raccolti, per la successiva comunicazione alla Commissione europea, dati relativi ai monitoraggi, come indicati dalle Raccomandazioni della Commissione, della presenza di contaminanti negli alimenti nonché le indagini intraprese e le fonti pertinenti individuate come pure i progressi compiuti nell'applicazione delle misure preventive volte a evitare la contaminazione e prevede altresì che siano comunicati all'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) i dati di occorrenza raccolti sui contaminanti.

Al fine di consentire alle ACL di eseguire i campionamenti per monitorare la presenza di contaminanti e all'IZSVE di eseguire le relative analisi, alla luce di quanto finora esposto, con il presente atto si propone di finanziare l'intervento di spesa relativo alle attività correlate al monitoraggio di contaminanti sul territorio regionale per l'esercizio corrente. La copertura finanziaria è a carico dei Finanziamenti della GSA dell'esercizio 2023, previsti per la linea di spesa n. 0122 "Monitoraggio di contaminanti sul territorio regionale", afferente al capitolo di Bilancio regionale n. 103285 denominato "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA. L.R. 14.09.1994, n. 55 art. 20, c. 1 p.to b, lett. a, d.lgs. 23/06/2011, n. 118 - L.R. 25/10/2016, n. 19)" - di cui al D.D.R. Area Sanità e Sociale n. 30/2023, All. A, di esecuzione della D.G.R. n. 151/2023, del Bilancio Regionale 2023-2025, anno 2023 che presenta sufficiente disponibilità, per l'importo complessivo di euro 100.000,00 (centomila/00) da assegnare a favore dei beneficiari indicati nell'**Allegato C**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Tale finanziamento verrà erogato ai beneficiari per il tramite di Azienda Zero, responsabile della GSA ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 19/2016, alla quale sono già state trasferite tutte le risorse relative ai finanziamenti della GSA 2023, con Decreti del Direttore della Direzione Programmazione e Controllo SSR nn. 23 e 24 del 03 aprile 2023 e n. 30 del 10 maggio 2023.

Le attività di campionamento per monitorare la presenza di contaminanti e le relative analisi, relative al finanziamento di cui sopra dovranno concludersi entro il 30/09/2024.

Azienda Zero provvederà all'erogazione del finanziamento complessivo di euro 100.000,00 (centomila/00) ai beneficiari indicati, secondo con le seguenti modalità:

- acconto del 70%, a seguito dell'approvazione del presente provvedimento;
- saldo pari al massimo del 30%, su disposizione della struttura regionale competente, previa presentazione, entro il 30/11/2024, di una relazione sull'attività svolta corredata dal rendiconto delle spese sostenute.

L'Unità Organizzativa Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria è incaricata dell'esecuzione del presente atto.

Alla luce di quanto sopra, con il presente provvedimento si propone alla giunta regionale di approvare le procedure regionali per il campionamento ufficiale delle zone di produzione e stabulazione dei MBV contenute nell'**Allegato A** al presente provvedimento ed il modello di protocollo operativo, contenuto nell'**Allegato B** al presente provvedimento, con le relative modulistiche di cui agli **Allegati A1 e B1**, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (CE) 853/2004 e s.m.i. che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento (CE) 2073/2005 e s.m.i. che stabilisce i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (UE) 2023/915 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari e abroga il Regolamento (CE) n. 1881/2006;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e

che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2019/624 recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/627 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;

VISTO il Regolamento (UE) 2023/915 della Commissione relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42*";

VISTA la L.R. n. 39 del 29.11.2001 recante "*Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione*";

VISTA la L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016, modificata dalla L.R. n. 30 del 30 dicembre 2016, di istituzione di "*Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero*" e di individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS;

VISTA la L.R. n. 30 del 23/12/2022 - "*Legge di stabilità regionale 2023*";

VISTA la L.R. n. 31 del 23/12/2022 - "*Collegato alla legge di stabilità regionale 2023*";

VISTA la L.R. n. 32 del 23/12/2022 - "*Bilancio di Previsione 2023 - 2025*";

VISTA l'Intesa Stato - Regioni rep. Atti n. 79/CSR dell'8 luglio 2010, recepita, con integrazioni, dalla D.G.R. n. 870 del 21 giugno 2011 avente ad oggetto "*Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi*";

VISTA la linea guida "*Monitoring of Toxin-producing Phytoplankton in Bivalve Mollusc Harvesting Areas Guide to Good Practice: Technical Application*" prodotta dal EU Working Group on Toxin-producing Phytoplankton Monitoring in Bivalve Mollusc Harvesting Areas, edizione novembre 2019;

VISTA la linea guida comunitaria "*Community Guide to the Principles of Good Practice for the Microbiological Classification and Monitoring of Bivalve Mollusc Production and Relaying Areas with regard to Implementing Regulation 2019/627*" della Comunità Europea - edizione settembre 2021;

VISTA la D.G.R. n. 2432 dell'1 agosto 2006 "*Molluschi bivalvi vivi: DGRV n. 3366/2004 e sue integrazioni e modifiche. Approvazione progetto molluschicoltura anni 2006-2008; approvazione Linee guida regionali di riordino del sistema di sorveglianza igienico sanitaria e avvio del sistema informativo territoriale Geomolluschi. Impegno di spesa*";

VISTA la D.G.R. n. 870 del 21 giugno 2011 "*Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi*";

VISTA la D.G.R. n. 1722 del 17 novembre 2018 "*Molluschi bivalvi vivi destinati all'immissione in commercio: riclassificazione triennale 2015-2017 delle zone di produzione, raccolta e stabulazione. Procedure di campionamento per la ricerca di biotossine algali nei mitili delle zone di produzione classificate: integrazione D.G.R. 21 giugno 2011, n. 870*";

VISTA la D.G.R. n. 200 del 24 febbraio 2021 "*Molluschi bivalvi vivi destinati all'immissione in commercio (MBV): definizione dei nuovi ambiti di produzione e riclassificazione triennale 2018-2020 delle zone di produzione, raccolta e stabulazione. Classificazione a stato "iniziale" ambito 13L002 - specie: Ruditapes decussatus e Ruditapes philippinarum (vongola verace). Modifica DGR n. 475 del 23 aprile 2019*";

VISTA la D.G.R. n. 571 del 04 maggio 2021 "*Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità*

Organizzative in attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.";

VISTA la D.G.R. n. 715 dell'8 giugno 2021 *"Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all'adozione della D.G.R. n. 571 del 4/5/2021"*;

VISTA la D.G.R. n. 839 del 22 giugno 2021 *"Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i.";*

VISTA la D.G.R. n. 796 del 5 luglio 2022 avente ad oggetto: *"Molluschi Bivalvi Vivi (MBV) destinati all'immissione in commercio: modifica e ridefinizione delle zone (ambiti) di produzione e di stabulazione e relativa classificazione prevista dalla D.G.R. n. 200 del 24 febbraio 2021"*;

VISTA la D.G.R. n. 151 del 24 febbraio 2023 *"Autorizzazione all'erogazione dei Finanziamenti della GSA dell'esercizio 2023 da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero. Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, art. 2 comma 4."*;

VISTA la D.G.R. n. 60 del 26.01.2023 ad oggetto *"Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2023-2025"*;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 30 del 31/03/2023;

VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Programmazione e Controllo SSR nn. 23 e 24 del 03 aprile 2023 e n. 30 del 10 maggio 2023;

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 *"Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e s.m.i.*

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, quale integrazione della D.G.R. n. 870 del 21 giugno 2011 e della D.G.R. n. 1722 del 19 novembre 2018, le procedure per il campionamento delle zone di produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi e la relativa modulistica, contenute negli **Allegati A e A1** al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. di approvare il modello di protocollo operativo concordato tra operatori del settore alimentare (OSA) e Autorità Competente (AC) e la relativa modulistica, contenuti negli **Allegati B e B1** al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
4. di stabilire che le Autorità competenti prendano in considerazione, ai fini della riclassificazione delle zone di produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi, anche i dati ottenuti dai campioni eseguiti a partire dall'ultimo trimestre dell'anno 2020;
5. di determinare un finanziamento complessivo per l'anno 2023 di euro 127.000,00 (centoventisettemila/00) per l'esecuzione dei campioni ufficiali con l'utilizzo di imbarcazioni e attrezzature messe a disposizione dagli OSA, o dalle organizzazioni che li rappresentano, a valere sul capitolo di spesa n. 060014, denominato "Spesa Sanitaria aggiuntiva per progettualità e interventi regionali vari - utilizzo dei proventi derivanti da ispezioni e controlli sanitari ufficiali in attuazione del Regolamento (UE) n. 2017/625 (D.LGS. 19/11/2008, N.194 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - D.LGS. 02/02/2021, N.32)" del Bilancio Regionale 2023-2025, anno 2023 che presenta sufficiente disponibilità;
6. di assegnare il finanziamento di cui al precedente punto 5. per l'esecuzione dei campioni ufficiali ai beneficiari indicati nell'**Allegato C** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
7. di dare atto che la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al punto 5. ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
8. di stabilire che a partire da gennaio 2024 le attività ufficiali di campionamento dei MBV saranno finanziate da ciascuna Azienda U.L.S.S. interessata con gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al D.lgs. n. 32 del 2 febbraio 2021, per la quota di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a);
9. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell'esecuzione del presente provvedimento, compreso l'impegno di spesa, incaricando nello specifico il Direttore dell'U.O. Sicurezza Alimentare di assicurare la più ampia attuazione della presente deliberazione compresa l'individuazione dei criteri per uniformare la determinazione del corrispettivo della prestazione di servizio/trasporto del personale delle ACL da parte degli operatori o delle associazioni che li rappresentano;
10. di incaricare il Direttore della U.O. Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, di disporre con proprio atto le eventuali modifiche e integrazioni necessarie di carattere tecnico e non

- sostanziale alle procedure di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento;
11. di incaricare il Direttore dell'U.O. Sicurezza Alimentare di designare, ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2019/627, i laboratori che eseguono le analisi dei campioni prelevati dagli operatori del settore alimentare, o dalle associazioni che li rappresentano, secondo il protocollo concordato di cui all' **Allegato B** al presente provvedimento;
 12. di assegnare l'importo massimo di € 100.000,00 (centomila/00) per l'esecuzione dei monitoraggi di contaminanti sul territorio regionale ai beneficiari indicati in **Allegato C** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con copertura finanziaria a carico delle risorse, già erogate ad Azienda Zero, di cui alla Linea di Spesa GSA 2023 n. 0122 "Monitoraggio di contaminanti sul territorio regionale", afferente al capitolo di Bilancio regionale n. 103285, denominato "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA. L.R. 14.09.1994, n. 55 art. 20, c. 1 p.to b, lett. a, d.lgs. 23/06/2011, n. 118 - L.R. 25/10/2016, n. 19)" - di cui al D.D.R. Area Sanità e Sociale n. 30/2023, All. A, di esecuzione della D.G.R. n. 151/2023, del Bilancio Regionale 2023-2025, anno 2023 che presenta sufficiente disponibilità;
 13. di disporre che le attività di cui al punto 12. dovranno concludersi entro il 30/09/2024;
 14. di disporre che Azienda Zero provveda all'erogazione del finanziamento di cui al punto 12., assegnato ai beneficiari indicati in **Allegato C** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per l'esecuzione dei monitoraggi di contaminanti sul territorio regionale, con le seguenti modalità:
 - ◆ acconto del 70%, a seguito dell'approvazione del presente provvedimento;
 - ◆ saldo pari al massimo del 30%, su disposizione della struttura regionale competente, previa presentazione, entro il 30/11/2024, di una relazione sull'attività svolta corredata dal rendiconto delle spese sostenute;
 15. di trasmettere il presente atto ad Azienda Zero, alle Aziende U.L.S.S. del Veneto e all'IZSVe per le attività di competenza;
 16. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
 17. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.



PROCEDURE REGIONALI PER IL CAMPIONAMENTO UFFICIALE DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI (MBV)

Di seguito sono riportate le procedure attuabili nel territorio regionale al fine di acquisire i campioni delle matrici da analizzare ai sensi del Titolo V del Regolamento (UE) 2019/627.

1) PROCEDURA ORDINARIA DI CAMPIONAMENTO UFFICIALE

La procedura ordinaria di campionamento ufficiale prevede il prelievo diretto, da parte del personale delle ACL afferente ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende U.L.S.S., delle matrici che sono poi analizzate dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, in qualità di laboratorio ufficiale designato con D.G.R. n. 803 del 22 giugno 2021.

2) PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO DI MBV PER LA RICERCA DI BIOTOSSINE MARINE ATTRAVERSO L'USO DELLA "RESTA MARCATA" o "SACCHETTO PREMARCATO" PER ALTRE ANALISI:

La procedura di campionamento ufficiale di MBV per l'analisi finalizzata alla ricerca di biotossine marine attraverso l'uso della "resta marcata" consiste, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 1722 del 17 novembre 2018, nel prelievo di MBV da reste premarcate con sigillo inamovibile che sono state precedentemente posizionate dall'ACL, in collaborazione con gli OSA, nelle zone di produzione dei MBV. Gli OSA sono stati formati e sottoposti a supervisione da parte dell'ACL nell'utilizzo di tale procedura di campionamento. Il valore legale e la validità scientifica e tecnica dei campioni di MBV prelevati secondo questa procedura sono pertanto garantiti. Gli esiti delle analisi, favorevoli e non favorevoli, degli anni di utilizzo hanno dimostrato l'efficacia della procedura tale da consentirne l'estensione dell'utilizzo per le analisi microbiologiche, utilizzando "sacchetti premarcati".

Al riguardo le Autorità competenti hanno valutato che, in affiancamento o in sostituzione alle "reste marcate", possano essere utilizzati anche "sacchetti premarcati" che consentano di mantenere "pulite" piccole quantità di prodotto (MBV) finito, in modo da poter applicare la medesima procedura anche ai fini del controllo della qualità microbiologica. Pertanto la procedura di prelievo di MBV in reste o sacchetti premarcati, è considerata, ai fini dell'esecuzione del programma di monitoraggio e di altri campioni nel contesto di attività ufficiali, equivalente alla procedura ordinaria di campionamento ufficiale.

3) PROCEDURA DI TRANSIZIONE PER IL CAMPIONAMENTO UFFICIALE DI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI (MBV) E ACQUA

La procedura di transizione per il campionamento ufficiale di MBV e acqua prevede la collaborazione da parte dell'OSA per il prelievo e la consegna del campione all'ACL al punto di sbarco, con documentazione delle attività di prelievo mediante svolgimento di video georiferito o videochiamata sincrona con l'ACL.

La presente procedura fornisce agli OSA le indicazioni per l'esecuzione del prelievo di MBV, a seconda della specie e/o della relativa modalità di pesca, e dell'acqua e per la successiva consegna all'ACL presso il punto sbarco (o presso altre strutture funzionalmente collegate a questo, es. mercato, centro di pesatura, centro di depurazione/spedizione, etc.).

La procedura prevede l'utilizzo, da parte dell'OSA, di strumenti di registrazione georiferiti allo scopo di documentare le operazioni di pesca/raccolta e le successive operazioni di vaglio, pulizia e confezionamento con chiusura sigillata del campione. L'identificazione del campione e del corrispondente punto di prelievo, nonché la visione dell'intero processo da parte dell'AC garantisce, con un ragionevole margine di sicurezza, la validità legale del campione.

La programmazione delle attività di campionamento sono in capo all'ACL, che redige i piani di campionamento con l'indicazione delle zone, delle specie, dei punti fissi di campionamento individuati e delle date di esecuzione delle uscite per i prelievi. La programmazione viene



0d2cd59f



successivamente condivisa, direttamente o tramite Consorzio/Cooperativa di pesca, con gli OSA coinvolti e opportunamente formati.

L'ACL verifica la corretta messa in pratica di quanto previsto dalla presente procedura attraverso la supervisione in occasione dei campioni ufficiali svolti in presenza e attraverso la visione dei filmati del prelievo e delle operazioni correlate eseguite dall'OSA.

4) PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO PER I CONTROLLI ESEGUITI DALL'OPERATORE (ART. 65, PARAGRAFO 2 DEL REGOLAMENTO UE 2019/627)

Affinché l'AC possa tenere conto dei risultati dei controlli effettuati dagli OSA o dalle organizzazioni che li rappresentano, ai fini dell'apertura, della chiusura, della classificazione e della riclassificazione delle zone, il campionamento di MBV e acqua deve avvenire come definito per la procedura di transizione di cui al precedente punto 3), ma senza videoregistrazione o videochiamata. Le indicazioni specifiche per le analisi verranno fornite con la designazione dei laboratori.

DEFINIZIONI - ABBREVIAZIONI

AC: Autorità Competente definita dal Decreto Legislativo del 2 febbraio 2021, n. 27, art. 2: "*Il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono le Autorità competenti designate, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2017/625, a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nonché procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento (UE) 2017/625, e ad accertare e contestare le relative sanzioni amministrative.*

ACR: Autorità Competente Regionale. La struttura competente della Regione del Veneto, nello specifico la UO B Sicurezza alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria di Regione Veneto.

ACL: Autorità Competente Locale. L'AULSS competente per territorio, in particolare la struttura individuata nel Dipartimento di Prevenzione. In genere si tratta di un Servizio veterinario.

OSA: Operatore del Settore Alimentare, quale il pescatore o l'allevatore di MBV o altro operatore economico della filiera.

MBV: Molluschi Bivalvi Vivi ed, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, ad eccezione dei gasteropodi marini e degli echinodermi che non sono filtratori, come disposto dal Regolamento (UE) 2021/1756.

FITOPLANCTON: insieme delle alghe unicellulari che rappresentano la principale fonte di alimentazione dei MBV.

CAMPIONAMENTO: il prelievo di matrici nelle zone di produzione e di raccolta classificate su cui eseguire le analisi di laboratorio previste dalla normativa. Le matrici da campionare sono MBV e acqua.

PROGRAMMA DI MONITORAGGIO: programma stabilito dall'AC che prevede attività ufficiale di campionamento da eseguire sistematicamente nel rispetto del punto fisso di campionamento individuato e della frequenza stabilita, volta alla verifica della qualità microbiologica dei MBV e delle biotossine nelle zone di produzione/stabulazione, come da art. 59, lettere b) la qualità microbiologica dei molluschi bivalvi vivi relativamente alle zone classificate di produzione e di stabulazione; c) la presenza di plancton tossico nelle acque di produzione e di stabulazione e di biotossine marine nei molluschi bivalvi vivi; d) la presenza di contaminanti chimici nei molluschi bivalvi vivi. I risultati delle analisi devono essere il più possibile rappresentativi dell'area considerata.



0d2cd59f



PUNTO FISSO DI CAMPIONAMENTO (PFC): Ubicazione geografica specifica (individuata attraverso coordinate geografiche) da cui sono prelevati campioni rappresentativi della zona di produzione classificata, per costruire la rappresentazione di uno o più banchi di molluschi bivalvi, selvatici o in siti di acquacoltura. Un punto fisso di campionamento, per essere rappresentativo della zona di produzione classificata, dovrebbe rispecchiare l'ubicazione all'interno di essa che presenta il rischio maggiore di inquinamento fecale (v. linee guida UE).

PUNTO DI SBARCO (PS): punto attrezzato e registrato ai sensi del regolamento (CE) 852/2004 in cui avvengono le operazioni di sbarco dei MBV e in cui l'OSA che ha eventualmente eseguito il prelievo, conferisce all'ACL i campioni raccolti nei PFC.

DISPOSITIVO ELETTRONICO: smartphone o tablet dotato di GPS integrato.

COORDINATE: Coppia di numeri che rappresenta un determinato punto sulla superficie terrestre in base ad un dato sistema di riferimento geografico (sistema di riferimento: insieme di regole matematiche che stabiliscono il sistema per rappresentare la posizione di un punto sulla superficie terrestre. Il sistema maggiormente usato in ambito marino è denominato WGS84). Le coordinate in uso nelle imbarcazioni sono espresse in **Gradi Minuti Secondi** (detto anche sessagesimale, formato: GG° MM' SS.SS"; esempio: 45°24'31.11"N; 12°16'59.60"E), oppure in **Gradi Minuti** (detto anche nautico, formato: GG°MM.MMMMM'; esempio: 45°24.519'N; 12°16.993'E), oppure in **Gradi Decimali** (formato: DD.DDDDDDDDD°; esempio: 45.408642°; 12.283222 °).

VIDEO GEORIFERITO: Video realizzato con dispositivi elettronici dotati di strumenti in grado di includere informazioni relative alla localizzazione e al momento in cui il video è stato registrato. La tecnologia per realizzare un video georiferito sfrutta il processo di geotagging che consente di aggiungere le coordinate GPS di latitudine e longitudine (appunto i geotag o marcatori geografici) e le informazioni della data e ora, ai video realizzati. Alla base del geotagging c'è il formato Exif (Exchangeable image file format). Si tratta di un formato che aggiunge direttamente alle immagini una serie di informazioni tra cui nome del dispositivo, nome fotocamera, le coordinate e data-ora delle riprese (le coordinate vengono derivate dal sistema GPS integrato nel dispositivo mobile, mentre le altre informazioni sono derivate dalle impostazioni inserite nel dispositivo).

FOTO GEORIFERITA: Fotografia realizzata con dispositivi elettronici dotati di strumenti in grado di includere informazioni relative alla localizzazione e al momento in cui la foto è stata registrata. La foto georiferita sfrutta il processo di geotagging che aggiunge direttamente alle immagini JPEG e TIFF una serie di informazioni tra cui le coordinate e data-ora dello scatto (vedi "video georiferito" per ulteriori informazioni).



0d2cd59f



INDICAZIONI GENERALI PER IL CAMPIONAMENTO

MATRICI DA CAMPIONARE E RELATIVA TAGLIA

Sono oggetto di campionamento l'acqua e i MBV delle specie classificate presenti nelle zone di produzione/stabulazione classificate, stabiliti dall'ACL. Nel caso in cui il prelievo sia eseguito dall'OSA (procedura di transizione) l'ACL indica all'OSA le specie di MBV da campionare. I campioni di MBV devono essere costituiti esclusivamente da soggetti di taglia commerciale.

PUNTO DI CAMPIONAMENTO

Il prelievo del campione deve essere effettuato nei PFC individuati dall'ACL. Nel caso in cui il prelievo sia eseguito dall'OSA (procedura di transizione) l'ACL comunica all'OSA il PCF presso cui eseguire il prelievo.

Rispetto al PFC, il prelievo deve essere effettuato con la migliore approssimazione possibile e, nel caso assenza di riferimenti fissi, entro un raggio di 250 m.

Per le zone di mare aperto (> 5 km dalla costa) che non risentono dell'impatto di fonti di inquinamento (in base ai risultati dell'indagine sanitaria di cui all'art. 56 del regolamento 2019/627) si possono utilizzare punti di campionamento casuali all'interno della zona classificata, avendo cura di registrarne le coordinate volta per volta.

L'eventuale assenza o carenza di prodotto in prossimità dei PFC dovrà essere comunicata tempestivamente dagli OSA all'ACL.

STRUMENTI/ATTREZZATURE PER IL CAMPIONAMENTO

Le attrezzature utilizzate per il prelievo, la pulizia e vaglio dei MBV sono quelle impiegate per la raccolta ai fini commerciali. Queste, così come il materiale utilizzato per il contenimento dei campioni, devono:

- Non recare danno ai MBV per farli giungere al laboratorio vivi e vitali
- Essere pulite per non causare contaminazione del prodotto.

Di seguito viene descritta la dotazione per le attività di campionamento, da declinare a seconda della tipologia di matrice da campionare e relative modalità di pesca/raccolta e delle valutazioni fatte di concerto dall'ACL e dall'OSA.

Campioni di MBV da raccolta

- Imbarcazione e strumenti idonei per la raccolta, pulizia, se del caso vaglio dei MBV e/o dell'acqua oggetto di campionamento;
- Strumentazione per l'identificazione della posizione geografica dell'imbarcazione (GPS);
- Smartphone o tablet, dotato di fotocamera sia anteriore che posteriore, antenna GPS interna, o collegabile tramite bluetooth ad una antenna GPS esterna, che possa effettuare registrazioni di fotografie georiferite e video georiferiti di qualità minima HD. A tale scopo deve essere installata l'APP gratuita TIMESTAMP CAMERA ENTERPRISE o GPS CAMERA LITE;
- Eventuale supporto per Smartphone/tablet/videocamera da fissare all'imbarcazione, previa determinazione della posizione migliore che consenta la ripresa delle operazioni di raccolta, di pulizia e vaglio del prodotto, nonché insacchettamento del campione e relativa chiusura con sigillo antimanomissione.
- Sacchi di rete in cui inserire i campioni confezionati di MBV e poi chiudere con sigillo;
- Sigillo antimanomissione numerato fornito dall'ACL;
- Contenitori isotermici/refrigerati, sufficientemente capienti ed isolati per trasportare i campioni fino al punto di sbarco;
- Siberine o apparecchiature atte a garantire la temperatura idonea al mantenimento in vita dei MBV oggetto di campionamento, fino al punto di sbarco;
- Scheda di raccolta dei dati di campionamento da consegnare firmata all'AC al punto di sbarco.



0d2cd59f



Campioni di acqua per la ricerca del fitoplancton tossico

Le attrezzature/strumentazione utilizzate per la raccolta del campione di acqua sono diverse a seconda che ci si trovi in laguna o in mare. Nello specifico:

- Laguna: Bottiglia da 500/1000 ml scura in polietilene o secchio o tubo di profondità e contenitore di volume almeno pari a quello di pescaggio del tubo;
- Mare: tubo di profondità e contenitore di volume almeno pari a quello di pescaggio del tubo.

Sia in mare che laguna sono inoltre necessari:

- Bottiglia, preferibilmente da 500/1000 ml, scura in polietilene per raccolta dell'acqua per la ricerca del fitoplancton; per il campionamento in laguna, la bottiglia può essere utilizzata direttamente calandola sotto la superficie dell'acqua.
- Smartphone o tablet, dotato di fotocamera sia anteriore che posteriore, antenna GPS interna, o collegabile tramite bluetooth ad una antenna GPS esterna, che possa effettuare registrazioni di fotografie georiferite e video georiferito di qualità minima HD. A tale scopo deve essere installata l'APP gratuita TIMESTAMP CAMERA ENTERPRISE o GPS CAMERA LITE;
- Eventuale supporto per Smartphone/tablet da fissare all'imbarcazione, previa determinazione della posizione migliore che consenta la ripresa delle operazioni di raccolta, di pulizia e vaglio del prodotto, nonché insacchettamento del campione e relativa chiusura con sigillo antimanomissione.
- Sacchi di rete in cui inserire i contenitori con i campioni di acqua e poi chiudere con sigillo;
- Sigillo antimanomissione numerato fornito dall'ACL;
- Contenitori isotermici/refrigerati, sufficientemente capienti ed isolati per trasportare i campioni fino al punto di sbarco;
- Siberine o apparecchiature atte a garantire la temperatura idonea al mantenimento in vita dei MBV oggetto di campionamento, fino al punto di sbarco;
- Scheda di raccolta dei dati di campionamento da consegnare firmata all'AC al punto di sbarco.

QUANTITÀ MINIMA DI MBV DA PRELEVARE PER L'INVIO AL LABORATORIO

- 1 kg per la ricerca di parametri microbiologici (*E. coli* e *Salmonella* spp.)
- 1,5 kg per la ricerca delle biotossine algali
- 2 kg per la ricerca di parametri chimici (metalli pesanti) e radionuclidi
- 4 kg per la ricerca di tutti i parametri di cui sopra.

VIDEO GEORIFERITO o VIDEOCHIAMATA

Il video georiferito viene registrato dall'OSA allo scopo di documentare le operazioni di raccolta e preparazione delle matrici, nonché confezionamento e chiusura del campione con sigillo antimanomissione numerato.

Ogni OSA individuato e formato per lo svolgimento delle attività di campionamento deve aver valutato, preventivamente e in collaborazione con l'ACL, le modalità migliori per la realizzazione dei video nell'ambito della propria operatività, ad esempio considerando il numero di persone presenti durante la raccolta, le dimensioni e le caratteristiche dell'imbarcazione utilizzata.

In particolare, se l'attività di raccolta prevede la presenza di più persone, sarà possibile che uno di essi si dedichi alla realizzazione di video. Se questo non è possibile, l'OSA dovrà dotarsi di un supporto per Smartphone o tablet da fissare opportunamente all'imbarcazione, dopo aver valutato di concerto con l'ACL quale sia la posizione migliore in cui posizionarlo, in modo da poter agevolmente filmare le attività di raccolta, manipolazione delle matrici e confezionamento/sigillatura del campione.



0d2cd59f



ALLEGATO A DGR n. 1145 del 19 settembre 2023

pag. 6 di 13

L'antenna GPS (funzione posizione) del dispositivo per l'acquisizione del video georiferito e la relativa applicazione utilizzata, devono essere attivati alla partenza dal porto per consentire la procedura di allineamento dei satelliti.

Prima di iniziare le attività di pesca/raccolta volte al campionamento, soprattutto se in mare aperto, l'OSA avrà cura di verificare che le coordinate date dall'applicazione per la ripresa dei video georiferiti siano coerenti rispetto a quelle indicate dal GPS della barca (prime 4 cifre di latitudine e longitudine dopo la virgola/punto). A tal proposito ogni OSA dovrà provvedere ad impostare nell'applicazione scelta lo stesso formato di coordinate utilizzato dal GPS della propria imbarcazione.

Nel caso non ci fosse segnale telefonico e/o le coordinate indicate dall'applicazione installata sul dispositivo fossero incongruenti o assenti, il video previsto dalla procedura dovrà mostrare, in uno o più momenti, le coordinate indicate dallo schermo del GPS in dotazione della barca unitamente all'orario.

Laddove sia disponibile copertura internet, in alternativa al video georiferito, può essere eseguita una videochiamata con l'ACL per il tempo necessario all'esecuzione del prelievo fino alla chiusura con sigillo del campione; nel caso della videochiamata sincrona saranno inquadrare le strumentazioni indicanti la posizione geografica dell'imbarcazione. In alternativa sarà scattata una fotografia georiferita durante le operazioni di raccolta del campione, dalla quale l'AC potrà ricavare e verificare le coordinate del punto di prelievo.

La registrazione del video georiferito deve avvenire senza soluzione di continuità dal momento della raccolta del prodotto fino alla sigillatura del campione.

Al punto di sbarco, qualora non sia avvenuta una videochiamata sincrona, l'OSA conferisce il campione unitamente alla scheda di raccolta dei dati e al il supporto informatico contenente la videoregistrazione all'AC per la verifica. Il materiale video/fotografico relativo alla giornata di campionamento viene salvato e archiviato dall'AC in propri supporti di memoria come documentazione relativa al campionamento tenuta agli atti. Se disponibile per la tipologia di pesca/raccolta/imbarcazione, su richiesta dell'ACL, l'OSA dovrà mettere a disposizione anche la traccia di navigazione completa della giornata di campionamento e qualsiasi altra informazione richiesta.



0d2cd59f



PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO DA RESTE MARCATE/SACCHETTI MARCATI**a) Mitili**

Per i controlli dei parametri chimici e delle biotossine, si applica la consolidata procedura prevista dalla DGR n. 1722/2018, secondo la quale l'ACL prima dell'inizio della stagione di raccolta dei mitili provvede, in collaborazione con l'OSA, alla messa a dimora di un congruo numero di reste marcate con sigillo antimanomissione numerato in prossimità del PFC identificato per la zona di interesse. L'OSA raccoglierà, volta per volta, la resta di mitili contrassegnata dal numero indicato dall'ACL, e le conferirà al punto di sbarco dove l'ACL provvederà a completare il campionamento.

Nel caso in cui il campione debba essere sottoposto ad analisi microbiologiche (ricerca di *E. coli* e/o *Salmonella*), i mitili devono essere puliti. Pertanto il prodotto dovrebbe essere sgranato e lavato (se necessario anche spazzolato) abbondantemente con acqua della zona di origine.

A tale scopo, per la ricerca di parametri microbiologici, a discrezione dell'ACL che darà indicazioni all'OSA coinvolto, è possibile applicare le seguenti modalità operative di campionamento:

- Periodica messa a dimora da parte dell'ACL in collaborazione con gli OSA, di **sacchi di rete contenenti piccole quantità di prodotto già sgranato e pulito e fissati ai filari in prossimità del PFC**. Tali sacchi saranno chiusi con sigillo antimanomissione numerato. L'OSA raccoglierà, volta per volta, il sacco di mitili contrassegnato dal numero indicato dall'ACL e, dopo aver provveduto a risciacquarlo esternamente con abbondante acqua della zona di produzione di origine, lo conferirà al punto di sbarco dove l'ACL potrà completare le operazioni di campionamento.
- **Sgranatura e pulizia in porto**. Prelievo della **resta marcata** e raccolta di un **bin di acqua** della zona di produzione di origine della resta. Una volta conferita la resta al punto di sbarco, la quantità di prodotto necessario allo svolgimento delle analisi sarà sgranato e sciacquato abbondantemente con l'acqua raccolta e conferita nel contenitore.
- **Sgranatura e pulizia in allevamento**. Prelievo di una resta, marcata o meno, e svolgimento di un **video georiferito in continuo o di una video chiamata sincrona** che documenti:
 - Raccolta e imbarco della resta, con inquadratura della marca identificativa, se presente. Tale momento serve per determinare il punto di prelievo;
 - Le operazioni di sgranatura e pulizia della quantità di prodotto necessario al campione, con inquadratura della marca identificativa, se presente;
 - L'inserimento dei mitili in un sacco di rete e sua chiusura con sigillo antimanomissione numerato. Il sigillo deve essere inquadrato in modo da risultare chiaramente leggibile.

b) Ostriche

A discrezione dell'ACL, che darà indicazioni all'OSA coinvolto, è possibile applicare le seguenti modalità operative:

- Periodica messa a dimora da parte dell'ACL in collaborazione con gli OSA, di **sacchi di rete contenenti piccole quantità di prodotto finito** e fissati ai filari in prossimità del PFC. Tali sacchi saranno chiusi con sigillo antimanomissione numerato. L'OSA raccoglierà, volta per volta, il sacco di ostriche contrassegnato dal numero indicato dall'ACL, e, dopo aver provveduto a risciacquarlo esternamente con abbondante acqua della zona di produzione di origine, lo conferirà al punto di sbarco dove l'ACL potrà completare le operazioni di campionamento.
- Prelievo di prodotto e svolgimento di un **video georiferito in continuo o di una video chiamata sincrona** che documenti:
 - Raccolta e imbarco delle lanterne in prossimità del PFC, per determinare il punto di prelievo
 - Le operazioni di selezione e pulizia della quantità di prodotto necessario al campione
 - L'inserimento delle ostriche in un sacco di rete, la sua chiusura con sigillo antimanomissione e la sua inquadratura finale in modo che sia chiaramente leggibile.



0d2cd59f



Specie fossorie**a) Vongole (*C. gallina*) e fasolari**

L'OSA deve recarsi in prossimità del PFC identificato dall'ACL. Il quantitativo di prodotto necessario al campione deve essere raccolto con un'unica tirata. L'OSA provvederà a documentare con una foto georiferita o breve video georiferito della draga in discesa, il punto di inizio della tirata, che sarà considerato come punto di prelievo. Le operazioni di pulizia e vaglio dei MBV devono essere svolte subito dopo la tirata e in prossimità del suo punto di fine, quando la barca non è in movimento. L'OSA svolge quindi un **video georiferito in continuo o una video chiamata sincrona** che documenti:

- La risalita della draga con il prodotto raccolto
- L'uscita dal vaglio dei MBV e la raccolta nella cesta
- L'inserimento in un sacco di rete e la sua chiusura con sigillo antimanomissione numerato, con sua inquadratura finale in modo che sia chiaramente leggibile.

b) Vongole veraci, cuori, tartufi, telline, cannolicchi e ostriche (banco naturale)

L'OSA deve recarsi in prossimità del PFC identificato dall'ACL.

- **Pesca con draga idraulica:** il campione deve essere svolto su prodotto raccolto con un'unica tirata. L'OSA provvederà a documentare con una foto georiferita o breve video georiferito della draga in discesa, il punto di inizio della tirata, che sarà considerato come punto di prelievo. Le operazioni di pulizia e vaglio del prodotto oggetto di campionamento devono essere svolte sull'imbarcazione, subito dopo la tirata e in prossimità del suo punto di fine, quando il natante non è in movimento. Nel caso in cui le operazioni di pulizia e vaglio siano svolte di abitudine dall'OSA su un pontone, egli dovrà dotarsi di vaglio manuale per poterle effettuare sull'imbarcazione.

L'OSA deve effettuare un **video georiferito in continuo o una video chiamata sincrona** che documenti:

- La risalita della draga con il prodotto raccolto
 - La pulizia e il vaglio dei MBV e la raccolta nella cesta
 - L'inserimento in un sacco di rete, la successiva chiusura con sigillo antimanomissione numerato, l'inquadratura finale in modo che sia chiaramente leggibile.
- **Pesca a mano o con rastrello**
L'OSA provvederà a documentare con un **video georiferito in continuo o una video chiamata sincrona**:
 - Le operazioni di pesca per verificare il punto di prelievo
 - L'inserimento in un sacco di rete, la successiva chiusura con sigillo antimanomissione numerato con inquadratura finale in modo che sia chiaramente leggibile.

Acqua per la ricerca di fitoplancton tossico

Laddove concordato con l'ACL, l'OSA raccoglierà in prossimità dei MBV prelevati per la ricerca di biotossine algali, un campione di acqua per la ricerca del fitoplancton tossico secondo le seguenti modalità:

- c) **Laguna:** può essere utilizzata direttamente la bottiglia scura in polietilene calandola sotto la superficie dell'acqua. In alternativa può essere usato un secchio calato sotto la superficie dell'acqua, da cui poi si attinge l'acqua necessaria a riempire circa l'80% del volume della bottiglia. Il metodo migliore, tuttavia, prevede l'uso di un tubo di lunghezza adeguata a quella del fondale (per il suo utilizzo vedere il seguente punto b).
- d) **Mare:** deve essere utilizzato un tubo di profondità di diametro interno di 2,5 cm e zavorra posta all'estremità inferiore. Si procede come di seguito descritto:



0d2cd59f



ALLEGATO A DGR n. 1145 del 19 settembre 2023

pag. 9 di 13

- Assicurare il tubo all'imbarcazione, mediante il moschettone posto alla estremità della sua cordicella
- Verificare che la valvola posta in testa al tubo sia aperta
- Calare lentamente il tubo in acqua, facendo in modo che la zavorra non arrivi a smuovere il fondale
- Attendere brevemente che il tubo si riempi d'acqua
- Chiudere la valvola in testa al tubo
- Ritirare il tubo gentilmente a bordo, dopo avergli fatto prendere una forma a "U" tirando la cordicella attaccata alla sua estremità inferiore
- Aprendo la valvola in cima al tubo e tenendo sollevata tale estremità, svuotare il contenuto in una bacinella
- Mescolare l'acqua raccolta e prelevare il campione riempiendo l'80% del volume della bottiglia in dotazione
- Mettere il campione in un sacco di rete e chiudere il sacchetto con un sigillo antimanomissione numerato.

Sia a mare che in laguna, l'OSA provvederà a documentare con un **video georiferito in continuo o una video chiamata sincrona**:

- La calata in acqua del tubo per determinare il punto di prelievo
- Raccolta del campione con la bottiglia, suo inserimento nel sacco di rete
- Chiusura del sacchetto con sigillo antimanomissione numerato e sua inquadratura finale in modo che sia chiaramente leggibile.

SCHEDA DI RACCOLTA DEI DATI DI CAMPIONAMENTO AL PUNTO DI SBARCO

Nella scheda di raccolta dei dati sottoscritta dall'OSA, dovranno essere inserite le seguenti informazioni:

- Ultime 4 cifre riportate sul sigillo antimanomissione identificante il campione
- Nome e cognome dell'OSA che ha effettuato il prelievo
- Dati identificativi dell'imbarcazione (matricola)
- Data e ora di raccolta
- Zona di produzione ed eventuale codice dell'allevamento
- Profondità del prelievo
- Condizioni meteo-marine nelle 24 ore precedenti il campionamento
- Fase di marea
- Specie raccolta
- Metodo di raccolta (a mano, draga, rastrello o altro)
- Coordinate geografiche del punto di prelievo o, in alternativa, coordinate del punto di inizio e fine della tirata
- Dichiarazione dell'OSA di consegna campione all'ACL e firma
- Dichiarazione dell'ACL di presa in carico del campione dopo verifica della corretta applicazione della procedura con timbro e firma.

MODALITA' DI TRASPORTO DEL CAMPIONE E CONTROLLO DELLA TEMPERATURA

Ciascun campione di MBV o acqua deve essere immesso in un sacco di rete utilizzato nelle normali operazioni di raccolta del prodotto e chiuso con il sigillo antimanomissione.

Campioni diversi devono essere tenuti separati per evitare contaminazioni crociate. Ad esempio, campioni provenienti da zone diverse dovranno essere chiaramente identificati, separati e dovrà essere garantita la corrispondenza tra campione e relativa scheda di raccolta dati.

Il campione deve essere mantenuto al riparo dal sole ed in condizioni tali da evitare un innalzamento della temperatura. Per tale ragione è necessario che dal momento del prelievo fino alla consegna



0d2cd59f



all'ACL, i MBV e l'acqua vengano conservati in contenitori isotermici puliti, con all'interno siberini, o altra attrezzatura in grado di garantire il mantenimento della temperatura, con valore inferiore a quello dell'acqua al momento del prelievo, e mantenuti al riparo dai raggi solari diretti, dalle intemperie, da fonti di calore (per esempio motori delle imbarcazioni), da eccessive vibrazioni e protetti da contaminazioni di animali (insetti/uccelli).

Nel caso di campionamento eseguito dagli OSA o dalle associazioni che li rappresentano per i propri controlli, il trasporto al laboratorio deve avvenire nel rispetto delle temperature e proteggendo il campione dalla contaminazione, secondo le indicazioni che saranno fornite dal laboratorio di analisi e verificate dall'AC.

MODALITA' DI TRATTAMENTO DEL CAMPIONE DOPO LA CONSEGNA ALL'ACL AL PUNTO DI SBARCO

Il tempo che intercorre tra il prelievo del campione e l'inizio delle analisi non deve essere superiore a 24 ore, (in casi eccezionali si può estendere ad un massimo di 48 ore).

Il campione preso in carico dall'ACL al punto di sbarco, identificato secondo le consuete procedure previste per i campioni ufficiali, sarà trasportato al laboratorio di analisi designato accompagnato dal relativo verbale. La consegna al laboratorio dovrà avvenire utilizzando automezzi e attrezzature che garantiscano il mantenimento delle temperature idonee. A tal proposito, la registrazione della temperatura di trasporto viene eseguita con datalogger il cui tracciato è scaricato al momento della consegna del campione al laboratorio.

Le ACL garantiscono il trasporto del campione al laboratorio in applicazione della propria procedura.

➤ **PROCEDURA DI TRANSIZIONE: VERIFICHE DA PARTE DELL'ACL**

Il personale dell'ACL, a seconda della specie/matrice campionata e della tipologia di pesca applicata, alla consegna del campione al punto di sbarco, è tenuto a verificare:

- la vitalità dei MBV campionati
- che i MBV campionati non siano immersi in acqua e che non presentino sudiciume
- l'integrità del sacco di rete e del sigillo antimanomissione utilizzato per la chiusura del campione
- la congruenza tra il numero del sigillo della resta o sacco in rete richiesto e quella effettivamente conferita dall'OSA
- che il video georiferito registrato (se il prelievo non è stato visionato mentre veniva eseguito) documenti quanto ritenuto necessario, in termini di contenuti e di informazioni spazio-temporali, per certificare l'origine e l'identità del campione. In particolare:
 - che le coordinate geografiche registrate durante le operazioni di raccolta siano congruenti rispetto il PFC indicato dall'ACL
 - che la videoregistrazione garantisca una corretta verifica dell'esecuzione delle attività correlate al campionamento (se il prelievo non è stato visionato mentre veniva eseguito)
 - che il codice riportato sul sigillo antimanomissione mostrato nel video (a chiusura del sacco di rete) corrisponda con quello identificante il campione conferito.
- la corretta compilazione della scheda di raccolta dati di campionamento MBV/acqua di seguito riportata.



0d2cd59f



ALLEGATO A DGR n. 1145 del 19 settembre 2023

pag. 11 di 13

Allegato A1

PROCEDURA DI TRANSIZIONE

SCHEDA DI RACCOLTA DEI DATI DI CAMPIONAMENTO DI MBV / ACQUA (DA COMPILARSI A CURA DELL'OSA FORMATO)		N° sigillo (ultime 4 cifre)
PRELEVATORE: Cognome e nome _____ Recapito telefonico: _____ DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMBARCAZIONE: _____ Comandante/capobarca _____ _____		
DATA DEL PRELIEVO: ___/___/_____ Ora inizio prelievo _____		PRELIEVO ESEGUITO IN: <input type="checkbox"/> Allevamento <input type="checkbox"/> Pesca libera
ZONA DI PRODUZIONE <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		CODICE ALLEVAMENTO (se prelievo eseguito in un allevamento) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Profondità del fondale (m) _____ Condizioni meteo-marine nelle precedenti 24 ore _____ (C = calmo; M = mosso; LM = leggermente mosso) Fase di Marea: _____ (ACR = alta crescente; AC = alta calante; S = stazionaria; BCR = bassa crescente; BC = bassa calante)		
SPECIE CAMPIONATA		
VONGOLE VERACI <input type="checkbox"/> nostrane <input type="checkbox"/> filippine	<input type="checkbox"/> <i>Ruditapes decussatus</i> <input type="checkbox"/> <i>Ruditapes philippinarum</i>	<input type="checkbox"/> MITILI <input type="checkbox"/> VONGOLE o LUPINI <input type="checkbox"/> FASOLARI <input type="checkbox"/> TARTUFI <input type="checkbox"/> CUORI <input type="checkbox"/> CANNOLICCHI <input type="checkbox"/> TELLINE <input type="checkbox"/> ALTRO
OSTRICHE <input type="checkbox"/> piatte <input type="checkbox"/> concave	<input type="checkbox"/> <i>Ostrea edulis</i> <input type="checkbox"/> <i>Crassostrea gigas</i>	<input type="checkbox"/> <i>Mytilus galloprovincialis</i> <input type="checkbox"/> <i>Chamelea gallina</i> <input type="checkbox"/> <i>Callista chione</i> <input type="checkbox"/> <i>Venus verrucosa</i> <input type="checkbox"/> <i>Acanthocardia spp.</i> , <i>Cerastoderma spp.</i> <input type="checkbox"/> <i>Ensis spp.</i> , <i>Solen spp.</i> <input type="checkbox"/> <i>Donax trunculus</i>
METODO DI RACCOLTA <input type="checkbox"/> a mano <input type="checkbox"/> con rastrello <input type="checkbox"/> mediante dragaggio <input type="checkbox"/> altro _____		
PRELIEVO ACQUA PER RICERCA FITOPLANCTON <input type="checkbox"/> CON TUBO DI PROFONDITA' <input type="checkbox"/> CON BOTTIGLIA		

DATI DEL PUNTO DI PRELIEVO:

Singolo punto di prelievo	Tirata
---------------------------	--------



0d2cd59f



ALLEGATO A DGR n. 1145 del 19 settembre 2023

pag. 12 di 13

coppia di Coordinate Geografiche	doppia coppia di Coordinate Geografiche	
	coordinate inizio	coordinate fine
LAT,	LAT,	LAT,
LONG,	LONG,	LONG,

Il campione prelevato è stato consegnato presso il punto di sbarco di _____
 alle ore _____ all'incaricato dell'Azienda ULSS (cognome e nome) _____

DICHIARAZIONE dell'OSA

Il sottoscritto _____
 consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci rese ai sensi del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Di aver eseguito il presente campionamento in conformità alla procedura di transizione (_____) e alle ulteriori indicazioni del Servizio Veterinario della Azienda ULSS n. _____ relative al prelievo di molluschi bivalvi vivi da parte dell'OSA e consegna al punto di sbarco.

Firma del prelevatore

DICHIARAZIONE AULSS (ACL)

Il/i sottoscritto/i addetto dell'ACL

verificata la tracciabilità e la corretta applicazione della procedura attraverso la visione della videoregistrazione georeferenziata del campione/videochiamata



0d2cd59f



ALLEGATO A DGR n. 1145 del 19 settembre 2023

pag. 13 di 13

Riceve/ono il campione sopra specificato alle ore _____ del giorno

presso

Timbro e firma dell'incaricato/i dell'Azienda ULSS



0d2cd59f





REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR n. 1145 del 19 settembre 2023

pag. 1 di 4

**MODELLO DI PROTOCOLLO OPERATIVO CONCORDATO TRA OSA O ORGANIZZAZIONI CHE LI
RAPPRESENTANO E AZIENDE U.L.S.S.**

PROTOCOLLO OPERATIVO TRA L'AZIENDA U.L.S.S. N.

E(OSA O ORGANIZZAZIONE)

Il presente protocollo è redatto in applicazione del Regolamento (UE) 2019/627 della Commissione del 15 marzo 2019 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, per quanto riguarda i controlli effettuati dagli operatori del settore alimentare (OSA) o da organizzazioni che li rappresentano affinché le autorità competenti (AC) possano tenere conto dei risultati nel decidere in merito alla classificazione, alla riclassificazione, all'apertura o alla chiusura delle zone di produzione di molluschi bivalvi vivi (MBV), come previsto all'art. 65, paragrafo 2.

TRA

L'AZIENDA U.L.S.S. N....., in seguito indicata come Autorità Competente Locale (ACL)

E

..... in seguito individuato/i come Operatori del Settore Alimentare (OSA) dedito/a alla raccolta di Molluschi Bivalvi Vivi (MBV) nelle zone di mare/laguna/acque per le quali è territorialmente competente l'ACL

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- ❖ L'ACL può tenere conto dei risultati dei controlli effettuati dall'OSA o dall'organizzazione che lo rappresenta nel decidere in merito alla classificazione, alla riclassificazione, all'apertura o alla chiusura delle zone di produzione di molluschi bivalvi vivi (MBV), come previsto all'art. 65, paragrafo 2, solamente se:
 - il prelievo dei campioni è stato eseguito da un OSA adeguatamente formato e secondo quanto previsto dalla "procedura di transizione senza videoripresa", di cui all'Allegato A della DGR .../2023;
 - le analisi dei campioni prelevati secondo la "procedura di transizione senza videoripresa" sono stati analizzati da un laboratorio designato dall'AC;
 - l'OSA ha comunicato all'ACL, almeno 24 ore prima di effettuare il prelievo, la data, l'ora indicativa, il punto, la matrice oggetto di campionamento e il laboratorio designato presso cui saranno eseguite le analisi; i piani di controllo saranno preventivamente condivisi con l'ACL, anche per quanto riguarda una calendarizzazione di massima, mentre i controlli non programmati, ad esempio quelli per verificare il rientro a seguito di una precedente analisi sfavorevole, devono essere preventivamente concordati con l'ACL;
- ❖ l'OSA che effettua i prelievi si impegna a:
 - garantire la corretta esecuzione del prelievo, del confezionamento e del trasporto dei campioni fino alla consegna al laboratorio designato per le analisi;
 - provvedere alla compilazione della documentazione di accompagnamento dei campioni prelevati di cui all'**Allegato B1** e alla sua immediata trasmissione in copia, anche elettronica, all'ACL;
 - le analisi sulla matrice campionata devono essere effettuate presso il/i seguente/i laboratorio/i designato/i
- ❖ il rapporto di prova del campione analizzato deve essere inviato contestualmente all'ACL e all'OSA;
- ❖ in caso di esito sfavorevole delle analisi (superamento di limiti di legge/non conformità o presenza quantitativamente inidonea di microrganismi/tossine o tendenza non decrescente del fitoplancton tossico) l'OSA sospende immediatamente la raccolta e mette in atto tutte le azioni previste dalle procedure del suo autocontrollo a tutela della salute, compreso l'eventuale ritiro del prodotto immesso sul mercato, e ne dà comunicazione all'AC. L'AC verifica che siano state avviate tutte le procedure per tutelare la salute del consumatore;
- ❖ in caso di esito favorevole delle analisi (inferiore ai limiti di legge o conforme, tendenza decrescente del fitoplancton tossico) di un campione effettuato dall'OSA, anche al di fuori del calendario condiviso ma concordato con l'ACL, verificato il rapporto di prova, l'AC può tener conto del risultato di tali analisi per le conseguenti attività ufficiali di competenza;
- ❖ l'AC può in ogni caso e in ogni momento procedere ad eseguire o richiedere ulteriori campionamenti nel caso in cui sia necessario acquisire ulteriori dati a tutela della salute;



ada91f3e



ALLEGATO B DGR n. 1145 del 19 settembre 2023

pag. 2 di 4

- ❖ l'AC effettua controlli ufficiali sugli OSA delle zone di raccolta di propria competenza mediante ispezioni, verifiche, audit e campionamenti, sia presso il punto di sbarco che a bordo delle imbarcazioni, anche per verificare la corretta applicazione del protocollo sottoscritto e della procedura di campionamento di transizione.

Il presente protocollo ha durata di un anno tacitamente rinnovabile. Al termine del primo anno di applicazione le AC valuteranno gli esiti delle attività e proporranno eventuali modifiche ed integrazioni.

L'ACL si riserva, comunque, di risolvere in ogni momento il presente accordo, dandone comunicazione all'OSA o alle organizzazioni che lo rappresentano, in caso di grave inadempienza documentata e/o mancato rispetto del protocollo concordato.



ada91f3e



Allegato B1

SCHEDA DI RACCOLTA DEI DATI DI CAMPIONAMENTO DI MBV / ACQUA /FITOPLANCTON (DA COMPILARSI A CURA DELL'OSA FORMATO)	
PRELEVATORE: Cognome e nome _____ Recapito telefonico: _____	
DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMBARCAZIONE: _____ Comandante/capobarca _____	
DATA DEL PRELIEVO: ___/___/_____ Ora inizio prelievo _____	PRELIEVO ESEGUITO IN: <input type="checkbox"/> Allevamento <input type="checkbox"/> Pesca libera CODICE ALLEVAMENTO (se prelievo eseguito in un allevamento) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
ZONA DI PRODUZIONE <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Profondità del fondale (m) _____ Condizioni meteo-marine nelle precedenti 24 ore _____ (C = calmo; M = mosso; LM = leggermente mosso) Fase di Marea: _____ (ACR = alta crescente; AC = alta calante; S = stazionaria; BCR = bassa crescente; BC = bassa calante)

SPECIE CAMPIONATA

- *Ruditapes decussatus*
- *Ruditapes philippinarum*.
- *Ensis spp.*, *Solen spp*
- *Donax trunculus*
- *Ostrea edulis*
- *Crassostrea gigas*
- *Venus verrucosa*
- *Callista chione*
- *Mytilus galloprovincialis*
- *Chamelea gallina*
- *Acanthocardia spp*
- *Cerastoderma spp.*
- **ALTRO:**



ada91f3e



ALLEGATO B DGR n. 1145 del 19 settembre 2023

pag. 4 di 4

DATI DEL PUNTO DI PRELIEVO:

Singolo punto di prelievo coppia di Coordinate Geografiche	Tirata doppia coppia di Coordinate Geografiche	
	coordinate inizio	coordinate fine
LAT,	LAT,	LAT,
LONG,	LONG,	LONG,

Il campione prelevato è stato consegnato al seguente laboratorio designato

alle ore _____ del _____

DICHIARAZIONE dell'OSA

Il sottoscritto _____
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci rese ai sensi del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di aver eseguito il presente campione in conformità al protocollo concordato con l'AZIENDA U.L.S.S.
N. _____ (n. rep.) (_____) e alle ulteriori indicazioni dell'ACL _____ relative al prelievo di
matrici per controlli degli OSA o delle organizzazioni che li rappresentano, ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2
del regolamento (UE) 2019/627.

Firma dell'OSA che ha eseguito il prelievo



ada91f3e





REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO C DGR n. 1145 del 19 settembre 2023

pag. 1 di 1

Beneficiari

Capitolo di spesa U60014 "Spesa Sanitaria aggiuntiva per progettualità e interventi regionali vari - utilizzo dei proventi derivanti da ispezioni e controlli sanitari ufficiali in attuazione del Regolamento (UE) n. 2017/625 (D.LGS. 19/11/2008, N.194 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - D.LGS. 02/02/2021, N.32)"

beneficiari	importo
Azienda Ulss 3 Serenissima	51.000,00
Azienda Ulss 4 Veneto Orientale	25.000,00
Azienda Ulss 5 Polesana	51.000,00
TOTALE	127.000,00

Finanziamenti della GSA - esercizio 2023

La linea di spesa n. 0122 "Monitoraggio di contaminanti sul territorio regionale"

Capitolo di Bilancio regionale n. 103285

beneficiari	importo
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD)	10.000,00
Azienda Ulss 1 Dolomiti	10.000,00
Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana	10.000,00
Azienda Ulss 3 Serenissima	10.000,00
Azienda Ulss 4 Veneto Orientale	10.000,00
Azienda Ulss 5 Polesana	10.000,00
Azienda Ulss 6 Euganea	10.000,00
Azienda Ulss 7 Pedemontana	10.000,00
Azienda Ulss 8 Berica	10.000,00
Azienda Ulss 9 Scaligera	10.000,00
TOTALE	100.000,00



75f2a866

